



GPDP

GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI

LA **PRIVACY** IN **SALUTE**

Ciclo di incontri dedicato agli RPD (e non solo) del settore sanitario e della ricerca

I TRATTAMENTI DI DATI PERSONALI PER FINALITÀ DI CURA

Francesca Cecamore
Dipartimento sanità e ricerca

29 settembre 2025



**GPDP**GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI

LA PRIVACY IN SALUTE

Ciclo di incontri dedicato agli RPD (e non solo) del settore sanitario e della ricerca

La domanda

Delimitazione del concetto del trattamento di dati per finalità di cura: chiarire quali sono i trattamenti compresi nell'ambito della «finalità di cura» e se tale concetto debba essere interpretato in senso restrittivo (non comprensivo di eventuali trattamenti accessori e/o ancillari alla cura in senso stretto) o se, diversamente, si possa adottare un'interpretazione più estensiva (in tal caso definendone il perimetro)





GPDP

GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI

LA PRIVACY IN SALUTE

Ciclo di incontri dedicato agli RPD (e non solo) del settore sanitario e della ricerca



Il quadro normativo di riferimento



Art. 9 del Regolamento: particolari categorie di dati

- origine razziale o etnica
- opinioni politiche
- convinzioni religiose o filosofiche
- appartenenza sindacale
- dati genetici
- dati biometrici
- dati relativi alla salute o alla vita o all'orientamento sessuale





GPDP

GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI

LA PRIVACY IN SALUTE

Ciclo di incontri dedicato agli RPD (e non solo) del settore sanitario e della ricerca



Il quadro normativo di riferimento



Tutela rafforzata per le particolari categorie di dati nel Regolamento: esempi

- art. 22: processo decisionale automatizzato
- art. 35: valutazione d'impatto se il trattamento dei dati è su larga scala
- art. 37, par. 1, lett. c): designazione necessaria del RPD per trattamento dei dati su larga scala





GPDP

GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI

LA PRIVACY IN SALUTE

Ciclo di incontri dedicato agli RPD (e non solo) del settore sanitario e della ricerca



Il quadro normativo di riferimento

art. 9 Regolamento

artt. 2-*quater*, 2-*sexies* e 2-*septies* del Codice
(regole deontologiche, trattamento per motivi di interesse pubblico rilevante, misure di garanzia)

artt. 75 e ss. del Codice
(titolo V - trattamento di dati personali in ambito sanitario)

specifiche disposizioni di settore (ad es. legge n. 135/1990, n. 194/1978 e sulla conservazione di documentazione sanitaria)



LA PRIVACY IN SALUTE

Ciclo di incontri dedicato agli RPD (e non solo) del settore sanitario e della ricerca

Il quadro normativo di riferimento



Deroghe al divieto di trattamento delle particolari categorie di dati applicabili al settore sanitario: art. 9, par. 2, lett. *g*); CC.55 e 56; art. 9, par. 2, lett. *i*); C.54; art. 9, par. 2, lett. *h*) e par. 3; C.53

- Motivo di interesse pubblico rilevante, anche nel settore della sanità pubblica
- Finalità di diagnosi e cura

Provvedimento
7 marzo 2019
(doc. web n. 9091942)



GPDP

GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI

LA PRIVACY IN SALUTE

Ciclo di incontri dedicato agli RPD (e non solo) del settore sanitario e della ricerca



Art. 9, par. 2, lett. h) e par. 3 del Regolamento: deroga che si applica al coesistere di due condizioni

I trattamenti sono «necessari» al perseguimento delle specifiche finalità di medicina preventiva, diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale

I trattamenti sono effettuati da (o sotto la responsabilità di) un professionista sanitario soggetto al segreto professionale





GPDP

GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI

LA PRIVACY IN SALUTE

Ciclo di incontri dedicato agli RPD (e non solo) del settore sanitario e della ricerca



Art. 9, par. 3: soggetti ai quali si applica la deroga

- Soggetto che agisce sotto la responsabilità di un professionista soggetto al segreto professionale
- Libero professionista che opera presso il proprio studio medico o presso una struttura pubblica o privata
- MMG/PLS
- Qualunque professionista sanitario soggetto al segreto professionale





GPDP

GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI

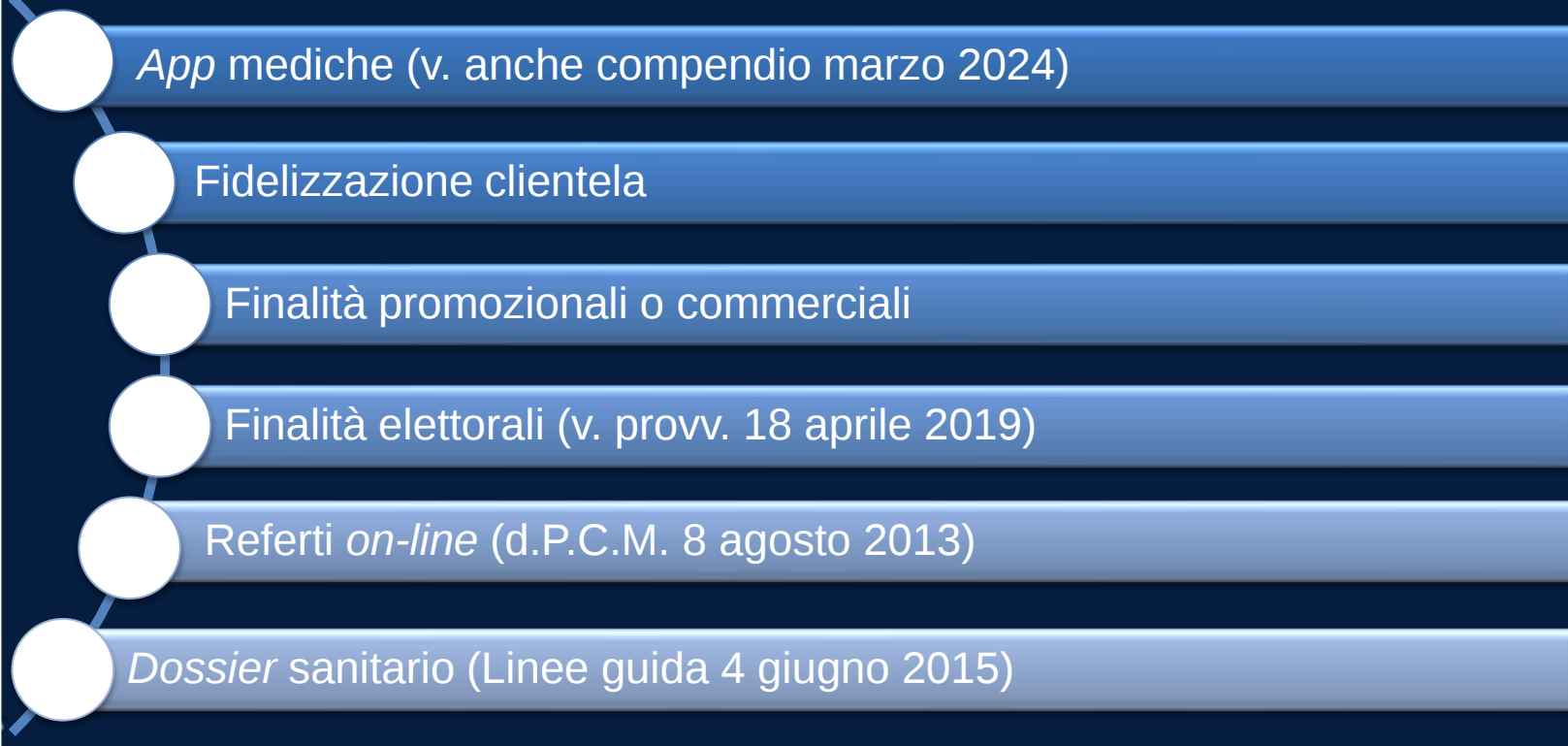
LA PRIVACY IN SALUTE

Ciclo di incontri dedicato agli RPD (e non solo) del settore sanitario e della ricerca



Particolari casi di trattamento

CONSENSO:
Manifestazione
volontà libera,
specificata,
informata e
inequivocabile
Linee Guida n.
5/2020





Finalità promozionale-commerciale

- istanza di un cittadino nei confronti di un medico che aveva comunicato suoi dati di contatto a consulente aziendale di alcuni prodotti consigliati dal medico
- le informazioni riguardanti il fatto che l'interessato si era sottoposto a visita presso il medico ed era suo paziente costituiscono dati sulla salute, sebbene non siano state indicate le motivazioni cliniche e/o la patologia dell'interessato (sull'interpretazione della nozione di «dati relativi alla salute» v. Corte Giustizia Europea, sent. causa 21/23)

Sanzione 2.000 euro

**Provvedimento del 29 settembre
2021 n. 358 (doc. web n. 9720448)**

- necessario acquisire il consenso per la comunicazione a terzi di informazioni sulla salute, se la stessa non è “essenziale” per il raggiungimento di una o più finalità determinate ed esplicitamente connesse alla cura della salute
- è in violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali la comunicazione di dati sulla salute volta a proporre l'acquisto di prodotti, in assenza di consenso, di cui il titolare non ha dimostrato l'acquisizione per finalità commerciali (essere messo in contatto con il consulente aziendale dei prodotti)





Finalità promozionale-commerciale

- il reclamante aveva segnalato di aver ricevuto da un medico una mail contenente referto, conclusioni, diagnosi e commenti (a seguito di una visita pneumologica) inviata anche alla società che doveva fornire il macchinario per la ventilazione
- il trattamento non rientrava nella “*finalità di cura*”; considerato che la comunicazione non era “essenziale” per il perseguimento di una finalità determinata e esplicitamente connessa alla cura della salute; ciò, in quanto, il paziente aveva già ricevuto l’indicazione della società alla quale lui stesso avrebbe potuto rivolgersi, ove lo avesse voluto

**Provvedimento del 28 settembre
2023, n. 425 (doc. web n. 9946712)**

- il paziente, già informato, aveva manifestato di voler provvedere all’acquisto del macchinario, con ciò dimostrando l’intenzione di procedere autonomamente. L’anticipazione alla società delle informazioni dell’interessato, seppur asseritamente volta ad agevolare l’acquisizione del macchinario, non sono state considerate imprescindibili per la cura, considerato che il paziente era già nelle condizioni di agire autonomamente procurandosi il macchinario.

Sanzione 5.000 €





GPDP

GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI

LA PRIVACY IN SALUTE

Ciclo di incontri dedicato agli RPD (e non solo) del settore sanitario e della ricerca



**Tribunale Ordinario di Prato
N. R.G. 1300/2023**

Sulla natura del trattamento sanitario volto a finalità di cura essenziale:

«anche qualora dovesse ritenersi che la trasmissione dei dati fosse indefettibile per la più pronta “titolazione” del macchinario necessario alla cura della patologia del XXX, in alcun modo può ritenersi che la società commerciale dovesse conseguire informazioni ulteriori rispetto a quelle strettamente inerenti la patologia riscontrata; in questo senso risultando, quindi, l’invio dell’intero referto comprensivo dei dati identificativi dell’interessato comunicazione ultronea rispetto alle specifiche finalità di cura rivendicate quale scriminante dal Dr XXX»





GPDP

GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI

LA PRIVACY IN SALUTE

Ciclo di incontri dedicato agli RPD (e non solo) del settore sanitario e della ricerca



Finalità promozionale-commerciale

Provvedimento del 13 maggio 2021
(doc. web n. 9687954)

**Sanzione 100.000
euro**

- reclamo di un paziente nei confronti di una società che per invio di *“newsletter contenenti informazioni sui servizi erogati dalla struttura”* aveva acquisito un consenso unico anche per il trattamento dei dati nell’ambito dell’attività di refertazione online
- tale consenso, oltre a non essere specifico come espressamente richiesto dall’art. 9, par. 2, lett. a) del Regolamento, non poteva ritenersi *“liberamente prestato”* considerato che l’interessato, ove avesse inteso rifiutarlo, avrebbe subito inevitabilmente un pregiudizio (impossibilità di accedere alla refertazione online)





GPDP

GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI

LA PRIVACY IN SALUTE

Ciclo di incontri dedicato agli RPD (e non solo) del settore sanitario e della ricerca



Finalità di adempimento contrattuale

- reclamo riguardante la comunicazione da parte di un professionista sanitario di informazioni relative a trattamenti medici (ivi compresi un ricovero presso una clinica) eseguiti dalla reclamante, al Responsabile HR dei luoghi di lavoro, allo scopo di sollecitarla a definire vicende relative a presunti mancati pagamenti di alcune prestazioni sanitarie

**Provvedimento del 25 novembre
2021 (doc. web n. 9733002)**

Sanzione 30.000 €

- l'ordinamento giuridico consente di perseguire la finalità di ottenere il pagamento di prestazioni professionali rimaste insolute con specifici strumenti di tutela
- il trattamento dei dati relativi agli obblighi contrattuali e sulla salute dell'interessata da parte del medico, volto a conseguire l'adempimento del pagamento della prestazione professionale, è stato effettuato in modo non lecito e corretto nei confronti dell'interessata né per finalità determinate, esplicite e legittime e in assenza di un presupposto giuridico





GPDP

GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI

LA PRIVACY IN SALUTE

Ciclo di incontri dedicato agli RPD (e non solo) del settore sanitario e della ricerca



Finalità elettorali

Provvedimenti del 13 febbraio 2025, nn. 81 e 82 (doc. web nn. 10107246 e 10107246) e newsletter del 21 marzo 2025

- segnalazione e notizie stampa sull'attività di due medici che avevano utilizzato gli indirizzi dei pazienti per promuovere le proprie candidature in occasione di elezioni comunali
- in un caso un chirurgo oncologo ha contattato circa cinquantina donne con le quali si era creato un rapporto *“più stretto e personale”* inviando loro lettere di propaganda elettorale. Le destinatarie erano tutte pazienti oncologiche e il contenuto del messaggio elettorale richiamava espressamente la loro malattia
- nell'altro caso un MMG aveva inviato una mail di promozione elettorale a 500 pazienti, con gli indirizzi in chiaro
- i dati personali raccolti nell'ambito dell'attività di cura della salute da parte dei sanitari non sono utilizzabili per fini di propaganda elettorale senza uno specifico consenso degli interessati

n. 2 Sanzioni 10.000 €





GPDP

GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI

LA PRIVACY IN SALUTE

Ciclo di incontri dedicato agli RPD (e non solo) del settore sanitario e della ricerca



Finalità di pubblicazione scientifica

- reclamo nei confronti di un medico che aveva effettuato un trattamento di dati sulla salute (contenuti in un elaborato finale di un corso di formazione) per finalità di pubblicazione scientifica
- è stata richiamata la necessità di perseguire le predette finalità attraverso il trattamento di dati anonimizzati ovvero, qualora non fosse possibile procedere all'anonimizzazione dei dati, acquisendo uno specifico e informato consenso dell'interessata (cfr. il Codice di condotta per l'utilizzo dei dati sulla salute a fini didattici e di pubblicazione scientifica approvato con il provvedimento del Garante n. 7 del 14 gennaio 2021, doc. web n. 9535354)

**Provvedimento del 26 ottobre 2023
(doc. web n. 9954241); cfr. anche
provvedimento del 24 novembre
2022 (doc. web n. 9844780)**

**Ammonimento e
sanzione 1.000 €**

